

CRISI D'IMPRESA

Composizione negoziata della crisi e DURC: misure cautelari atipiche e continuità aziendale

Fonte: Trib. Ivrea , 24 dicembre 2025

Francesco Sbraletta

24 Febbraio 2026

Il Tribunale di Ivrea, aderendo ad un indirizzo inaugurato dal Tribunale di Milano, ammette che il giudice possa accertare e riconoscere la sussistenza dei presupposti di legge perché la sede competente dell'INPS possa rilasciare alla il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Le massime . Nell ' ambito della composizione negoziata della crisi d ' impresa, la **conferma delle misure protettive** ex artt. 18 e 19 del Codice della crisi d ' impresa e dell'insolvenza non richiede la dimostrazione della certezza del buon esito delle trattative, ma presuppone una **valutazione** meramente **prognostica** circa la loro concreta avviabilità e prosecuzione. In tale contesto, il giudice è chiamato a verificare la funzionalità delle misure richieste rispetto all'obiettivo del risanamento, valorizzando il ruolo dell'esperto indipendente e limitando il proprio sindacato alla non manifesta implausibilità del percorso negoziale.

È inammissibile l ' adozione di misure cautelari che si traducano in un ordine diretto di *facere* nei confronti dell'ente previdenziale volto al rilascio del DURC, in quanto lesive del principio di legalità amministrativa. È invece ammissibile una **misura cautelare atipica** strutturata come **accertamento** interinale e temporalmente circoscritto della sussistenza dei **presupposti di legge per il rilascio del DURC**, ove tale accertamento risulti strumentale alla continuità aziendale e al buon esito delle trattative, in presenza di un piano di risanamento non manifestamente implausibile e che preveda il soddisfacimento integrale del credito previdenziale, sia pure in forma rateale.

Il caso . La vicenda trae origine da una procedura di composizione negoziata della crisi regolarmente avviata, nell'ambito della quale l ' impresa istante aveva richiesto la conferma delle misure protettive nonché l ' adozione di una misura cautelare atipica funzionale al **rilascio del DURC**. L ' assenza del documento avrebbe compromesso la prosecuzione dell'attività e la continuità aziendale, incidendo sui flussi di cassa e sui rapporti contrattuali in essere. L ' esperto indipendente aveva espresso parere favorevole alla prosecuzione delle trattative, attestando la non manifesta implausibilità del piano e la previsione del pagamento integrale del credito previdenziale in forma rateale.

La questione . La questione giuridica concerne l ' ammissibilità di misure cautelari atipiche idonee a incidere sul rilascio del DURC senza violare il **principio di legalità amministrativa**, chiarendo se sia possibile un accertamento interinale dei presupposti di legge ai fini della tutela della continuità aziendale nell'ambito della composizione negoziata.

Le soluzioni giuridiche. Il Tribunale di richiama alla **distinzione**, di matrice giurisprudenziale, tra l ' ordine diretto di rilascio del DURC, ritenuto inammissibile, e l ' accertamento interinale dei presupposti di legge, ritenuto invece astrattamente compatibile con l ' art. 19 c.c.i.i se temporaneo e funzionale al risanamento.

Il giudice piemontese si uniforma all'indirizzo già espresso dal Tribunale di Milano, 24 gennaio 2025 (commentata, su *IUS Crisi d'impresa*, da A. Colnaghi e R. D'Angelo, *Composizione negoziata della crisi, DURC e misure cautelari*, 1 settembre 2025) che, per ragioni sistematiche, aveva ritenuto inammissibile la richiesta di "ordine" di rilascio del DURC, ma accoglibile la domanda diretta a far accertare la sussistenza dei **presupposti** per il rilascio, valorizzando la strumentalità del DURC alla continuità e al buon esito delle trattative, nonché l'ancoraggio temporale della misura alla durata delle misure protettive.

Posto il necessario ponderato **contemperamento degli interessi** dell'ente pubblico con quelli protetti dalle misure richieste, il Tribunale di Ivrea ammette che il giudice possa accertare e riconoscere «la sussistenza dei presupposti di legge perché la sede competente dell'INPS possa rilasciare alla il Documento Unico di Regolarità Contributiva» sino al termine di durata delle misure concesse, scritunandolo «alla luce dei requisiti declinati per il rimedio cautelare».

Nel caso all'esame del Tribunale di Ivrea, il *periculum in mora* è individuato nel pregiudizio derivante dell'impossibilità di operare sul mercato senza DURC; il *fumus boni iuris* nella previsione del pagamento integrale del credito previdenziale; la proporzionalità della misura nell'adozione della tecnica accertativa e dal limite temporale coincidente con la durata delle misure protettive.

Conclusioni . La decisione rafforza l'effettività della composizione negoziata, evitando che rigidità amministrative ne svuotino la funzione. L'accertamento interinale dei presupposti per il rilascio del DURC, se correttamente delimitato, rappresenta una soluzione equilibrata e coerente con una lettura sistematica e costituzionalmente orientata della disciplina della crisi d'impresa.